

29 luglio 2022

Novità in materia di cessione di bonus edilizi, compensazione di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dilazione delle somme iscritte a ruolo, apportate dal Decreto Aiuti

1. Novità in tema di circolazione dei crediti d'imposta edilizi

L'articolo 14, comma 1, lett. b, n. 1) e n. 2) della L. n. 91/2022 ("Legge di conversione" o "Conversione") ha convertito in legge il D.L. n. 50/2022 ("Decreto Aiuti" o "DL 50/22"), apportando alcune importanti novità in tema di circolazione dei crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi.

Giova premettere che l'articolo 14, comma 1, lett. b, n. 1) e n. 2) del Decreto Aiuti (in vigore dal 18 maggio 2022) aveva modificato l'articolo 121, comma 1, lett. a (riguardante l'opzione dello sconto in fattura) e lett. b (riguardante l'opzione della cessione del credito) del D.L. n. 34/2020, dando alle banche ed alle società appartenenti ad un gruppo bancario la possibilità di effettuare la <<quarta cessione>> dei crediti d'imposta edilizi in favore dei c.d. clienti professionali privati (e, cioè, di quei soggetti che – secondo la definizione contenuta nell'allegato 3 alla delibera della CONSOB del 15 febbraio 2018 n. 20307 – possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi assunti).

La Legge di conversione ha nuovamente riformulato l'articolo 121, comma 1, lett. a e lett. b del D.L. n. 34/2020, prevedendo che le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono effettuare la <<quarta cessione>> dei crediti d'imposta edilizi (non più soltanto in favore dei clienti professionali privati, ma) in favore di tutti i soggetti titolari di partita Iva (diversi da "consumatori" ed "utenti" e, cioè, diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la medesima banca cedente ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Ciò significa che – con la Legge di conversione – il Legislatore ha ampliato la platea dei "cessionari" della <<quarta cessione>>, includendo società, professionisti e – in generale – tutti i titolari di partita Iva (con la sola eccezione dei consumatori).

Ad oggi, quindi, le cessioni dei crediti d'imposta edilizi ammesse dalla legge sono le seguenti:

- prima cessione del credito (che può essere effettuata dal beneficiario-cedente ovvero dal fornitore che ha concesso lo sconto in fattura) in favore di qualsivoglia cessionario;
- seconda e terza cessione in favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario ed imprese di assicurazione;
- quarta cessione (che può essere effettuata soltanto da banche e società appartenenti ad un gruppo bancario) in favore di società, professionisti e partite Iva.

Quanto all'ambito di applicazione temporale delle modifiche apportate all'articolo 121, comma 1, lett. a e lett. b del D.L. n. 34/2020, l'articolo 57, comma 3 del Decreto Aiuti già prevedeva che la <<quarta cessione>> è possibile soltanto in relazione ai crediti d'imposta per i quali "le comunicazioni della prima cessione o dello

sconto in fattura” sono state inviate “a partire dal 1° maggio 2022” (disposizione che è stata recepita nell’articolo 57, comma 3 della Legge di conversione).

L’articolo 14, comma 1-bis della Legge di conversione precisa che la possibilità di effettuare la <<quarta cessione>> in favore di tutti i titolari di partita Iva si applica “anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [...]” (e, cioè, prima del 16 luglio 2022).

Dalla lettura delle due indicate disposizioni (articolo 14, comma 1-bis ed articolo 57, comma 3 della Legge di conversione) si comprende che la <<quarta cessione>> in favore dei titolari di partita Iva è applicabile retroattivamente alle comunicazioni dello sconto in fattura e/o della prima cessione effettuate a partire dal 1° maggio 2022, anche se i titolari di partita Iva sono stati aggiunti tra le categorie dei “cessionari” della quarta cessione soltanto in sede di Legge di conversione (in vigore dal 16 luglio 2022).

2. Le modifiche del Decreto Aiuti in tema di compensazione di crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche e di dilazione delle somme iscritte a ruolo

Il Decreto Aiuti, nella versione risultante all’esito della Conversione, ha introdotto alcune novità in materia di:

- compensazione di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo; e
- riscossione, con specifico riferimento alla procedura di dilazione delle cartelle di pagamento.

2.1. Articolo 28-quater del DPR 602/73 - La compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione

L’articolo 20-ter del DL 50/22, rubricato “Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione”, ha modificato il perimetro soggettivo di applicazione del regime che consente al contribuente di saldare i debiti per somme iscritte a ruolo con crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (di seguito, “DPR 602/73”).

In particolare, nella versione precedente alle modifiche in analisi, la menzionata norma prevedeva la possibilità, a determinate condizioni, di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche “per somministrazione, forniture e appalti” con le somme dovute, dal medesimo soggetto, a seguito di iscrizione a ruolo.

Nell’ambito applicativo della disposizione di cui all’articolo 28-quater del DPR 602/73 non erano inclusi i crediti per prestazioni professionali, in relazione ai quali era stata introdotta una disciplina *ad hoc* dall’articolo 12, comma 7-bis del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito, “DL 145/13”), da attuare per mezzo di alcuni decreti ministeriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quale, sebbene inizialmente riferita al solo anno d’imposta 2014, era stata oggetto di proroga per ciascuno degli anni successivi (sino all’anno d’imposta 2021).

Ciò premesso, l’articolo 20-ter DL 50/22 – introdotto in sede di Conversione – ha:

- (i) modificato l’ambito applicativo della disciplina di cui all’articolo 28-quater del DPR 602/73, estendendola ai “crediti [...] per [...] prestazioni professionali” (non prescritti, certi, liquidi ed esigibili) nei confronti delle amministrazioni pubbliche;

- (ii) abrogato la disciplina specifica recata dal comma 7-bis dell'articolo 12 del DL 145/13.

La *ratio* della modifica sembra essere quella di ricondurre a norma primaria la possibilità di compensare, con somme iscritte a ruolo, i crediti derivanti da prestazioni professionali (al pari di quelli derivanti da somministrazione, forniture e appalti).

2.2. Articolo 19 del DPR 602/1973 – La dilazione delle cartelle di pagamento

L'articolo 15-bis del DL n. 50/2022 ha apportato alcune modifiche in materia di riscossione e, in particolare, in relazione alla disciplina della dilazione delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 19 del DPR 602/73 (rubricato "dilazione del pagamento").

In particolare, il testo della norma *ante* DL 50/22, prevedeva che l'agente della riscossione potesse concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e che, qualora l'importo complessivo di queste ultime fosse stato superiore a Euro 60.000, tale beneficio poteva essere concesso a condizione che il contribuente comprovasse la propria situazione di temporanea difficoltà economica.

Inoltre, a norma della previgente versione dell'articolo 19 del DPR 602/73, era prevista la decadenza dal piano di rateazione in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. Era, tuttavia, prevista la possibilità – a fronte del saldo di tutte le rate scadute – di richiedere nuovamente una dilazione del pagamento dei medesimi importi cui si riferiva la dilazione decaduta.

Ciò premesso, l'art. 15-bis del DL 50/22 ha apportato le seguenti modifiche alla disciplina della dilazione:

- (i) l'importo entro cui è possibile richiedere la rateizzazione semplificata (*i.e.*, per cui non occorre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore) è stato elevato da Euro 60.000 a Euro 120.000;
- (ii) è stato specificato che il limite di cui al punto (i) è riferito a "ciascuna richiesta" di dilazione. In altri termini, il limite di Euro 120.000 entro cui può essere richiesta la dilazione semplificata dovrà essere calcolato in relazione ai carichi oggetto della specifica richiesta (e non, come avveniva in passato, in relazione a tutti gli importi iscritti a ruolo);
- (iii) è stata modificata la disciplina relativa alla decadenza in caso di mancato pagamento di rate:
 - a. il numero di rate, anche non consecutive, non pagate che determina la decadenza dalla dilazione è stato innalzato da 5 a 8;
 - b. in caso di decadenza è esclusa la possibilità di richiedere nuovamente la dilazione delle somme a fronte del saldo delle rate scadute (diversamente da quanto previsto dalla disciplina previgente). Tale ultima modifica, sebbene apparentemente orientata ad un bilanciamento rispetto all'innalzamento del numero di rate non pagate che determina la decadenza, non sembra coerente con le finalità complessive dell'intervento modificativo, orientate – evidentemente – ad agevolare contribuenti in difficoltà finanziarie nel pagamento delle somme iscritte a ruolo;
 - c. la possibilità di richiedere la dilazione del pagamento in caso di decadenza è fatta salva in relazione ai piani di rateazione ottenuti a fronte di richieste presentate prima della data di entrata in vigore della Conversione (*i.e.*, entro il 16 luglio 2022), a condizione di aver saldato le rate scadute.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Fabio Chiarenza
Partner

Responsabile dipartimento Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | fchiarenza@gop.it

Luciano Acciari
Partner

Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | lacciari@gop.it

Mario d'Avossa
Partner

Diritto tributario
Milano
+39 02 763741 | mdavossa@gop.it

Luciano Bonito Oliva
Partner

Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | lbonitooliva@gop.it

Alessandro Zalonis
Partner

Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | azalonis@gop.it

Vittorio Zucchelli
Partner

Diritto tributario
Milano
+39 02 763741 | vzucchelli@gop.it

Francesca Staffieri
Counsel

Diritto tributario
Milano
+39 02 763741 | fstaffieri@gop.it

Luisa Marrazzo
Associate

Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | lmarrazzo@gop.it

Alessandro Minniti
Associate

Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | aminniti@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.